



**Contratto di prestazione d'opera
del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n.**

Premesso che il Presidente della Regione del Veneto con decreto n. del....ha nominato, ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 13 della legge regionale 56/1994, il dott.Direttore Generale dell'Azienda Ulss....

tra

il Presidente pro tempore della Regione del Veneto, dott. Luca Zaia, nato in Conegliano (TV) il 27.3.1968, domiciliato per la carica in Venezia, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Veneto (c.f. 80007580279)

e

il dott.nato a il (c.f.) residente a in via di seguito denominato Direttore Generale

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Natura e durata

1. La Regione del Veneto conferisce al dott....., che accetta, l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'articolo 13 della legge regionale 56/1994.
2. Il contratto, decorrente dal...ha la durata di tre anni, con possibilità di proroga del medesimo incarico per ulteriori due anni. Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi ai fini della conferma dell'incarico in essere ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto il Direttore Generale si impegna a svolgere personalmente l'incarico a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda e con preclusione della sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo - salvo quanto previsto all'art. 13, comma 8-nonies della legge regionale 56/1994 - e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, deve comunicare all'Ordine o Collegio



b558a233



competente la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Art. 2 Oggetto

1. Al Direttore Generale sono riservati tutti i poteri di rappresentanza e di gestione complessiva dell'Azienda sanitaria affidata. E' responsabile del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli dalla Giunta regionale nonché della corretta ed economica gestione delle risorse a disposizione dell'Azienda.
2. Il Direttore Generale si impegna a svolgere le funzioni stabilite dal d.lgs. 502/1992 e dalla legge regionale 56/1994, nonché ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento e da leggi e atti di programmazione regionale.
3. In particolare, il Direttore Generale si obbliga al rispetto, in coerenza con le disposizioni nazionali e regionali vigenti, dell'equilibrio economico – finanziario aziendale, che costituisce obbligo essenziale del suo mandato, e si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi nonché degli obiettivi di trasparenza che saranno definiti ed assegnati con successivo provvedimento della Giunta regionale il cui raggiungimento - unitamente ai risultati aziendali conseguiti - verrà valutato ai fini di quanto previsto dall'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dall'art. 3 bis comma 7 bis del d.lgs 502/1992, nonché dall'art. 13, commi 8 quinquies e seguenti della legge regionale 56/1994, secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente contratto.
4. Il Direttore Generale con la sottoscrizione del presente contratto, ferme le dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura e di nomina, anche ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d.lgs. 502/1992 e del d.lgs. 39/2013, dichiara:
 - a) di non avere causa pendente con l'Azienda affidata o con altre aziende del S.S.R. o con la Regione o enti regionali, di non avere contenziosi relativi sia a incarichi conferiti ai sensi del d.lgs. 502/1992, che a rapporti di lavoro, in corso o cessati, con gli enti predetti e di non aver formalizzato richieste stragiudiziali verso gli stessi in dipendenza dei medesimi titoli e comunque, a ogni buon conto, con la sottoscrizione del presente atto, irrevocabilmente, di rinunciare a qualsivoglia tipo di iniziativa o azione o atto, giudiziale o stragiudiziale eventualmente proposto, rimettendo, altresì, ogni pretesa già formalmente avanzata avanti ogni sede;



b558a233



b) di non essere titolare o possedere partecipazioni in imprese societarie, anche cooperativistiche, o comunque associative che abbiano come oggetto sociale attività in ambito sanitario in Italia o all'estero.

Art. 3 – Obblighi di informazione e riservatezza e formazione

1. Il Direttore Generale assume tutti gli obblighi di informazione posti a carico dell'Azienda dalla normativa vigente e dagli atti nazionali o regionali e s'impegna a fornire alla Regione ed ai Ministeri, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di settore, tutti i dati e le notizie richieste.
2. Salvo quanto previsto dal comma che precede, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 241/1990, della normativa in materia di protezione dei dati personali e del d.lgs. 33/2013, è obbligo del Direttore Generale mantenere il segreto d'ufficio e non fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a motivo del suo ufficio.
3. Il Direttore Generale si impegna a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento professionale, con particolare riferimento alle materie di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, in adempimento delle disposizioni statali e regionali.

Art. 4 – Modifica Azienda di assegnazione

1. Il Direttore Generale riconosce ed accetta fin d'ora che il Presidente della Regione – in presenza di oggettive esigenze organizzative, tecniche o gestionali – possa modificare, in costanza di contratto, l'Azienda di assegnazione, per un periodo pari alla durata residua ed alle medesime condizioni economico-normative del contratto originario. In tale ipotesi gli obiettivi assegnati al Direttore Generale saranno adeguati tenendo conto dell'avvenuta modificazione e della situazione economico finanziaria ed organizzativa dell'Azienda modificata.

Art. 5 – Valutazione dell'attività

1. Con l'assunzione dell'incarico, il Direttore Generale, ferma restando la piena autonomia gestionale, si obbliga al conseguimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi nonché degli obiettivi di trasparenza relativi all'Azienda affidata che saranno



b558a233



definiti e assegnati con provvedimento della Giunta regionale ed aggiornati periodicamente secondo la legislazione vigente.

2. Come previsto dall'art. 13, commi 8-quinquies e seguenti della legge regionale 56/1994, il Direttore Generale è soggetto a valutazione annuale circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
3. La valutazione di cui al presente articolo avrà rilievo anche ai fini di cui al successivo art. 7, e la corresponsione dell'integrazione al trattamento economico ai sensi dell'art. 6 è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi.
4. Resta ferma la verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina e ai fini della conferma dell'incarico, come disposto dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti il grado di raggiungimento degli obiettivi, le modalità di verifica da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, nonché la pesatura delle valutazioni al fine di garantire il sostanziale equilibrio tra i soggetti competenti nelle valutazioni.

Art. 6 – Trattamento economico, spese

1. Per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale dell'Azienda di cui al presente contratto, è riconosciuto, a carico del bilancio della medesima Azienda, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo stabilito, giusta DGRV n....del.... in € 154.937,06.
2. Il trattamento economico può essere integrato ogni anno di una quota aggiuntiva nella misura massima del venti per cento del trattamento economico stesso da corrispondersi previa valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente con provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 del presente contratto. La corresponsione dell'integrazione del trattamento economico è subordinata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi stessi.
3. Il trattamento economico di cui al comma 1 può essere integrato fino al corrispondente importo massimo quantificato ai sensi dell'art. 5 bis del DPCM 502/1995 in relazione a corsi



b558a233



di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento per ragioni connesse al proprio ufficio promosse da Regione.

4. Ai fini del riconoscimento della quota incentivante si terrà altresì conto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 865, della legge 145/2018 e di ogni altra disposizione normativa in materia di integrazione dei contratti dei direttori generali in ordine al rispetto di obiettivi ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato.
5. Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.
6. Per il rimborso delle spese conseguenti allo svolgimento delle attività inerenti le funzioni del Direttore Generale si applicano le previsioni di cui al DPCM 19 luglio 1995, n. 502 e successive modificazioni.
7. Il Direttore Generale, qui sottoscrivendosi, dichiara che il trattamento economico rispetta il limite massimo previsto dalla normativa vigente, tenuto conto di tutti gli emolumenti a carico della finanza pubblica ai sensi della normativa in vigore al momento della sottoscrizione, impegnandosi altresì a comunicare l'eventuale superamento del limite nel corso del rapporto.

Art. 7 – Estinzione del rapporto

1. Ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 5, del d.lgs. 171/2016, il Presidente della Regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede a risolvere il contratto dichiarando l'immediata decadenza del Direttore Generale nei casi in cui ricorrano gravi e comprovati motivi o nei quali la gestione presenti una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi o in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza.
2. In particolare, costituiscono, tra gli altri, gravi motivi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 171/2016 e dell'articolo 13 della legge regionale 56/1994, l'esito negativo della valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi di salute e assistenziali assegnati secondo quanto previsto dall'art. 3bis, comma 7bis del d.lgs. 502/1992, le cause di risoluzione del contratto previste dall'articolo 13, comma 8decies della legge regionale 56/1994, il mancato rispetto del vincolo di esclusività e dell'obbligo del tempo pieno ai sensi dell'art. 1, comma 3 del presente contratto, la mancata accettazione della modifica dell'Azienda di assegnazione ai sensi dell'articolo 4 del presente contratto, la mancata adozione delle decisioni necessarie a rimuovere totalmente le gravi carenze di



gestione e di procedura segnalate dal Collegio Sindacale, fatte salve le responsabilità civili, penali e contabili.

3. Il contratto è altresì risolto nei casi previsti da leggi o regolamenti statali o regionali nonché per qualsiasi causa prevista da leggi o regolamenti statali o regionali che comporti la decadenza dell'incarico di Direttore Generale.
4. In particolare costituiscono, tra le altre, cause di decadenza dall'incarico la sopravvenienza o accertamento di uno degli impedimenti di cui all'art. 3, comma 11 del d.lgs. 502/1992 e di cui al d.lgs. 39/2013, l'accertata non corrispondenza al vero dei fatti e requisiti esposti nelle dichiarazioni richieste ai fini della nomina, il venir meno di anche uno solo dei requisiti necessariamente previsti per l'affidamento dell'incarico, nonché l'accertamento del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 bis del d.lgs. 502/1992, e il mancato raggiungimento dell'equilibrio economico dell'azienda assegnata ai sensi dell'art. 52, comma 4 lett. d) della legge 289/2002.
5. In caso di recesso anticipato del Direttore generale è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno novanta giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico.
6. Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto, compresi i casi di risoluzione del contratto, di decadenza dall'incarico, di recesso, ovvero di mancata conferma, nulla è dovuto al Direttore Generale a titolo di indennità di recesso o di risarcimento.
7. Nel corso dell'incarico, il Direttore Generale presenta annualmente al Presidente della Regione, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi non conformità ovvero variazione che dovessero emergere o verificarsi, in costanza di rapporto, relativamente a situazioni documentate in occasione della proposta di candidatura.

Art. 8 Tutela legale

1. Nel caso in cui venga avviato un procedimento penale o civile nei confronti del Direttore Generale per fatti che siano connessi all'esercizio delle sue funzioni si rinvia alla disciplina vigente per gli aspetti relativi alla tutela legale, mentre nessun onere o spesa incomberà in capo alla Regione per la difesa, fin dalle fasi iniziali del procedimento.
2. Il Direttore Generale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente della Regione, per il tramite dell'Area Sanità e Sociale, i procedimenti penali avviati a proprio



carico, anche se in fase di indagine, o sentenze di condanna penale intervenute in costanza di rapporto.

Art. 9 - Recepimento e rinvio

1. Le parti convengono che il presente contratto, durante la propria vigenza, recepirà automaticamente eventuali disposizioni normative statali e regionali – anche di natura economica – che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme statali e regionali che regolano la materia nonché le norme del Titolo Terzo del Libro Quinto del Codice Civile.

Art. 10 - Trattamento dati personali, registrazione

1. Con la sottoscrizione del contratto, le parti si danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali derivante dall'esecuzione del contratto medesimo verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 11 – Disposizione finale

1. Tutte le pattuizioni previste con il presente contratto hanno carattere essenziale, pertanto l'invalidità anche solo di una di esse, ai sensi dell'art. 1419, comma 1, del Codice Civile, comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

Il presente contratto, in duplice originale, redatto in bollo – con spese ripartite, in ragione di metà tra le parti – sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Venezia,

Il Direttore Generale dell'Azienda
Ulss n.

dott.

Il Presidente della Giunta
Regionale del Veneto

dott. Luca Zaia



b558a233



Il Direttore Generale dichiara espressamente di accettare: l'art. 2, commi 3 e 4 - Oggetto; l'art. 4 - Modifica Azienda di assegnazione; l'art. 6 - Trattamento economico, spese; l'art. 7, commi 2, 4, 6 - Estinzione del rapporto; l'art. 9 - Recepimento e rinvio e l'art. 11 - Disposizione finale.

Il Direttore Generale dell'Azienda

Ulss n.

dott.

